



Comune di Calvi Risorta

PROT. 5651 del 02.05.2011

ORDINANZA N° 30 del 02/05/2011

OGGETTO: PULIZIA DELLE AREE PRIVATE, MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSI E DEI TERRENI INCOLTI, DELLE SIEPI, DEI FABBRICATI, DEI MURI E DELLE RIPE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di provvedere:

- alla prevenzione incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali;
- alla pulizia delle aree private esistenti nei centri urbani e dei terreni incolti per la tutela dell'igiene e del decoro della città;
- alla pulizia delle cunette e/o dei fossi laterali delle strade comunali e vicinali, necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, vista la stagione estiva, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione, onde evitare danni al sistema viario e pregiudizio a cose o persone;

RILEVATO che, ai bordi delle strade pubbliche, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi vive che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino;

ATTESO che per rendere possibile quanto sopra indicato, il proprietario o il conduttore, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti e le distanze consentite;

RITENUTO inoltre necessario provvedere alla pulizia dei cigli e ripe con taglio delle siepi vive e vegetazione in genere, compresi arbusti ed essenze arboree che si protendono dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali;

RILEVATO che, i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade e relative pertinenze;

DATO ATTO che tali lavori sono d'estrema importanza perché permettono di eliminare stati di pericolo per la circolazione stradale e soprattutto per ragioni igienico-sanitarie;

VISTI gli artt. 29, 30, 31 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nella parte che prevede l'intervento del Sindaco con provvedimento contingibile e urgente per l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

A tutti i proprietari di fondi e/o aree private laterali alle strade comunali e vicinali e tutti i proprietari frontisti di fossi e rivoli in genere, di provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente Ordinanza, di procedere all'esecuzione delle seguenti opere a tutela del territorio;

1. Pulitura delle aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale e quelle delle aree agricole incolte poste nel raggio d'azione di 500 metri dalle abitazioni, ed al taglio delle erbacce cresciute, sgombrando le stesse aree da erbe, rovi, da infestanti vari e da ogni qualsiasi tipo di materiale in grado di poter bruciare;
2. Taglio delle siepi vive, degli arbusti spontanei e degli alberi che con i rami si protendono sul suolo pubblico oltre il confine stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade e non creare pericoli per la circolazione (fatta eccezione per gli alberi di interesse monumentale che nel caso saranno sottoposti a perizia da parte degli organi competenti);
3. Pulitura e ripristino delle ripe, delle scarpate laterali alle strade e dei fossi ristretti o aboliti per caduta di terra o altro materiale e sistemazione degli stessi in modo tale da impedire franamenti del corpo stradale e disagi e pericoli per la circolazione stessa;
4. Manutenzione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade;
5. Rimozione di qualsiasi materiale depositato senza autorizzazione sul suolo pubblico.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione di manifesti murali nelle vie e piazze della città, nonché nei luoghi di visibilità pubblica e all'Albo Pretorio Comunale.

FA PRESENTE

Che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7.8.1990, n 241 e ss.mm., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del comune di Calvi Risorta.

AVVERTE

Che, qualora non fosse provveduto nel termine assegnato, ai sensi degli artt. 29, 30, 31 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, gli inadempienti incorreranno nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00, fermo restando per essi l'obbligo di provvedere a proprie spese agli adempimenti di cui alla presente ordinanza.

In caso di ulteriori inadempienze, si procederà alla denuncia dell'A.G. ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale provvederà in sostituzione a spesa e danno degli inadempienti medesimi.

La presente Ordinanza viene demandata, per l'esecuzione, al locale Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Calvi Risorta..

Calvi Risorta, lì 02/05/2011

L'Assessore all'ecologia
Agostino Capuano

Il Sindaco
Antonio Caparco